

REGOLAMENTO
PER LA RIPARTIZIONE DEGLI
INCENTIVI PER FUNZIONI
TECNICHE

INDICE

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'	pag. 3
ART. 2 – COSTITUZIONE DEL FONDO	pag. 3
ART. 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI	pag. 4
ART. 4 – COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO	pag. 5
ART. 5 - RAPPORTI CON ALTRI ENTI	pag. 6
ART. 6 - INCENTIVO PER L'INNOVAZIONE	pag. 7
ART. 7 - INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE	pag. 7
ART. 8 - RIPARTIZIONE DEL FONDO	pag. 7
ART. 9 - COINCIDENZA DI FUNZIONI	pag. 8
ART. 10 - SOSTITUZIONE DI UN DIPENDENTE ADDETTO ALLA STRUTTURA	pag. 8
ART. 11 - LIQUIDAZIONE DEL FONDO	pag. 8
ART. 12 – PENALITA'	pag. 9
ART. 13 - CONCLUSIONE DI SINGOLE OPERAZIONI	pag. 10
ART. 14 – NORMA TRANSITORIA E FINALE	pag. 10
ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE	pag. 11

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, che spettano ai dipendenti per l'elenco tassativo di attività indicate al comma 2 dell'art.113 del D.Lgs. n.50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56¹.

2. All'interno del presente Regolamento sono:

- stabilite le percentuali effettive delle risorse finanziarie, da destinare all'incentivo per le funzioni tecniche, modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara;
- recepite le modalità ed i criteri per la ripartizione dell'80% del predetto incentivo tra i dipendenti interessati, come definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa;²
- stabiliti i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi stabiliti).

3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne, all'incremento della produttività e per premiare attività prima non incentivate, tese ad assicurare l'efficacia della spesa e la corretta realizzazione dell'opera, del servizio e/o della fornitura.

ART. 2 – COSTITUZIONE DEL FONDO

1. A valere sugli stanziamenti del bilancio di previsione per la realizzazione dei singoli lavori, servizi e forniture programmati, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo incentivante risorse finanziarie in misura non superiore al 2% (duepercento) degli importi posti a base di gara di un contratto pubblico, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

2. La percentuale massima di cui al comma 1 precedente è graduata in ragione dell'entità dell'opera e/o del lavoro, servizio, fornitura e della complessità degli stessi, sulla base dei seguenti criteri:

Contratti di lavori

a) importo superiore alla soglia comunitaria (da aggiornare in base alla normativa primaria vigente nel tempo): 1,70 %;

b) importo pari o superiore alla metà della soglia comunitaria (da aggiornare in base alla normativa primaria vigente nel tempo) e sino alla soglia di cui alla precedente lettera a): 1,80 %;

¹ In particolare, l'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 menzionato stabilisce che *“le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento ... per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”*. La Corte dei Conti, sez. Puglia, deliberazione n. 5 del 2017, ritiene tassativo l'elenco delle attività incentivabili dal comma 2 dell'art.113 del D.Lgs. n.50/2016 (Sez. controllo Puglia n.204/2016/PAR) e, quindi, conferma l'orientamento secondo il quale il suddetto emolumento, in virtù del principio di onnicomprensività del trattamento economico, può essere corrisposto solo in presenza di una espressa previsione legislativa (si veda anche Corte dei Conti Veneto, deliberazione n. 134/2017).

² Nel presente Regolamento dovranno essere prima stabiliti, sia per le opere o lavori, che per i servizi o forniture, i pesi in percentuale di ciascuna delle attività elencate al comma 1, art. 113, D.Lgs. n. 50/2016, rispetto alla quota di fondo da ripartire. Compito della contrattazione decentrata è, invece quello di definire i criteri e le modalità per la ripartizione dell'80% del fondo destinato agli incentivi per le funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, tra i dipendenti interessati (responsabile del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1, art. 113, D.Lgs. n. 50/2016, nonché tra i loro collaboratori), tenendo conto delle specifiche attività svolte dai medesimi, prendendo atto che la corresponsione dell'incentivo viene disposta dal dirigente/responsabile, previo accertamento positivo delle attività svolte dai dipendenti interessati;

c) importo pari o superiore ad un terzo della soglia comunitaria (da aggiornare in base alla normativa primaria vigente nel tempo) e sino alla soglia di cui alla precedente lettera b): 1,90%;

d) importo pari o superiore a € 40.000,00 e sino alla soglia di cui alla precedente lettera c): 2%;

Contratti di servizi e forniture

a) importo superiore alla soglia comunitaria (da aggiornare in base alla normativa primaria vigente nel tempo): 1 %;

b) importo pari o superiore alla metà della soglia comunitaria (da aggiornare in base alla normativa primaria vigente nel tempo) e sino alla soglia di cui alla precedente lettera a): 1,50 %;

c) importo pari o superiore ad € 40.000,00 e sino alla soglia di cui alla precedente lettera b): 2%;

In ogni caso, ai fini dell'incentivo:

- deve essere stato nominato il direttore dell'esecuzione;

- i relativi appalti devono contenere gli elementi di cui all'art. 23, comma 15, del Codice;

- l'acquisizione deve essere prevista nei documenti di programmazione.

3. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa e sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura.

4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito come indicato al successivo ART. 6.

5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di gara si verificano dei ribassi.

ART. 3 – CAMPO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

1. Il presente Regolamento non si applica ai contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

2. Gli incentivi per funzioni tecniche possono essere riconosciuti esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che, secondo la legge, siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa e, relativamente agli appalti relativi a servizi e forniture, la disciplina si applica solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione³.

3. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;

b) i lavori in amministrazione diretta;

c) lavori di importo inferiore a euro 40.000,00 (euro quarantamila/00);

d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00 (euro quarantamila/00);

³ cfr. SRC Lombardia, deliberazione n. 190/2017/PAR; SRC Marche, deliberazione n. 28/2018; SRC Veneto, deliberazione n. 455/2018; SRC Lazio, del. n. 27/2018/PAR).

In mancanza di una procedura di gara l'art. 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 non prevede l'accantonamento delle risorse e, conseguentemente, la relativa distribuzione (cfr. parere 09.06.2017 n. 185 della Sezione regionale di controllo per la Lombardia).

L'applicabilità degli incentivi, nell'ambito dei contratti di affidamento di servizi e forniture, è contemplata soltanto "nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione" (art. 113 parte finale del comma 2, come modificata, in senso limitativo, dall'art.76, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 56/2017), inteso quale soggetto autonomo e diverso dal RUP, e tale distinta nomina è richiesta soltanto negli appalti di forniture o servizi di importo superiore a € 500.000,00 ovvero di particolare complessità secondo quanto specificato al punto 10 delle Linee guida emanate dall'ANAC per disciplinare in modo più dettagliato "Nomina, ruolo e compiti del RUP, per l'affidamento di appalti e concessioni".

- e) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17;
- f) i lavori servizi e forniture non posti a base di gara;
- g) le attività manutentive, cioè i lavori e i servizi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria⁴;
- h) le varianti in corso d'opera, atteso che la disciplina degli incentivi funzioni tecniche è stata prevista *"...al fine di incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte, nei tempi previsti dal progetto e senza alcun ricorso a varianti in corso d'opera"* (si veda, in tal senso, l'art. 1, comma 1, lettera rr della legge n.11/2016) ⁵.

4. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

5. Nessun incentivo è dovuto all'eventuale personale con qualifica dirigenziale ed in alcun modo può essere erogato per l'attività tecnica relativa alle fasi relative ai diversi livelli di progettazione⁶ (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo).

6. In nessun caso gli incentivi per attività tecniche possono essere riconosciuti in favore di dipendenti interni che svolgano attività di direzione lavori o di collaudo quando dette attività sono connesse a *"lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 06.06.2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17.08.1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione"*⁷.

7. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. gg D.Lgs. n. 50/2016), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. g del D.Lgs n. 50/2016).

ART. 4 – COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO

⁴ La questione della possibilità di corrispondere i nuovi incentivi per funzioni tecniche nelle ipotesi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria è stata risolta in maniera negativa da numerose sezioni di controllo della Corte dei Conti (ex plurimis si veda Sezione regionale di controllo per la Sardegna, con deliberazione n. 122/2016, il 14 ottobre 2016, deliberazione n. 118/2016 della Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, Sezione regionale di controllo per la Puglia -(deliberazione n. 204/2016/PAR; e deliberazione n. 5/2017/PAR, Sezione regionale di controllo per il Veneto che con la deliberazione 338/2017 del 12 aprile 2017, deliberazione n. Sezione Lombardia 185/2017/PAR del 10 maggio 2017, Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana, con deliberazione n. 171/2017/PAR). In particolare la Sezione Puglia della Corte dei Conti (deliberazione n. 5/2017 cit.), la quale ha *"espresso l'orientamento secondo il quale anche se le attività di manutenzione non sono espressamente escluse dalla nuova disposizione, per il carattere tassativo delle attività incentivabili tra le quali non è espressamente ricompresa l'attività di manutenzione e considerato che l'allegato I del D.Lgs. n.50/2016 (al quale fa riferimento l'art.3, lettera ll, n.1, relativo alle definizioni) non indica le attività di manutenzione tra gli appalti pubblici di lavori, il predetto emolumento non può essere corrisposto per remunerare le predette attività (Sez. controllo Emilia Romagna n.118/2016/QMIG). (...) In definitiva, alla luce di quanto riportato (...), gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art.113 del D.Lgs. n.50/2016 non possono essere corrisposti in rapporto ad attività di manutenzione ordinaria e straordinaria"*.

⁵ Si veda Corte dei Conti, Sez. controllo Toscana, 186/2017/PAR che ha chiarito *"L'originaria ratio – rappresentata dalla volontà di spostare all'interno degli uffici attività di progettazione e capacità professionali di elevato profilo e basata su un nesso intrinseco tra opera e attività creativa di progettazione, di tipo libero-professionale ("prestazioni professionali specialistiche offerte da soggetti qualificati" come diceva la pronuncia 51/2011 delle Sezioni riunite della Corte dei conti) - è stata gradualmente affiancata e poi sostituita con quella invece rappresentata dalla volontà di accrescere efficienza ed efficacia di attività tipiche dell'amministrazione, passibili di divenire economicamente rilevanti nella misura in cui producono risparmi in termini di rispetto dei tempi e di riduzione di varianti in corso d'opera"*.

⁶ Come chiarito da Corte dei Conti, sez. Puglia, deliberazione n. 204/2016 trattasi *"dell'opzione ermeneutica maggiormente conforme ai criteri della legge delega del nuovo codice che, nel contemplare le prestazioni destinatarie del finanziamento, ha espressamente escluso l'applicazione degli incentivi alla progettazione (art 1 lett. rr l. 11/2016).*

L'interpretazione è stata, inoltre, accolta in sede di lavori preparatori sul nuovo codice degli appalti pubblici, come confermato dalla scheda di lettura n. 282/1 del 17 marzo 2016 sullo schema del d lgs 50/2016, ove si legge che "la nuova disciplina non prevederebbe alcuna forma di incentivo per la progettazione, come peraltro sembra confermare il ricorso al termine esclusione contenuto nella nuova formulazione della medesima lettera rr)" della legge delega.

In coerenza con l'orientamento sopra delineato, anche l'ANAC nelle proprie linee guida (delibera n. 973 del 14/09/2016, citata anche dall'istante) ha ricordato che, nel caso di progettazione interna, non potrà essere applicata l'incentivazione del 2%, in quanto espressamente vietata dalla legge delega con un principio recepito all'art. 113 co 2 d lgs 50/2016".

⁷ Si veda art. 1, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 50/2016 e Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia, parere 05.07.2016 n. 184.

1. Ai fini della ripartizione dell'incentivo, il Responsabile del Servizio competente all'interno della cui Area viene fatta l'attività che dà diritto all'incentivo, provvede con proprio atto scritto a costituire il Gruppo di Lavoro, formato da personale interno (ed eventualmente da dipendenti di altri enti, come previsto dal successivo ART. 5), secondo i seguenti criteri:

- limiti di professionalità dati dalla normativa vigente;
- specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica a cui l'attività si riferisce;
- in relazione alla qualità ed entità della spesa e dell'attività da svolgere;
- garantendo una opportuna rotazione del personale dell'Ente.

2. Per ciascuna attività che dà diritto all'incentivo, il Responsabile dell'Area competente, nell'atto con cui costituisce il Gruppo di Lavoro deve sempre indicare:

- a) la spesa da effettuare con riferimento agli stati di previsione della spesa e/o al bilancio del Comune;
- b) l'elenco dei dipendenti componenti il Gruppo di Lavoro, indicando la relativa qualifica funzionale (categoria) e le prestazioni da svolgere; in particolare deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incarico del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della funzione tecnica e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno;
- c) i termini entro i quali devono essere eseguite i singoli livelli delle prestazioni. I termini per la direzione dei lavori, di norma, coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo, di norma, coincidono con quelli previsti dalle norme del codice e dalle relative norme regolamentari. Detti termini sono computati in giorni lavorativi naturali consecutivi e decorrono sempre dalla data di comunicazione all'interessato del conferimento dell'incarico o, nel caso si verificano condizioni che impediscano l'esecuzione dell'incarico, da quando queste sono venute meno.
- d) l'aliquota percentuale del Fondo per funzioni tecniche spettante a ciascuno dei componenti il Gruppo di Lavoro, per l'individuazione dei compensi incentivanti;
- e) che le aliquote del compenso potranno essere modificate in sede di liquidazione, in caso di mancato rispetto dei tempi e dei costi preventivati, come previsto al successivo ART. 10.
- f) lo stesso Responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. In caso di modifica e/o revoca si dovrà stabilire la quota spettante di incentivo correlata al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca.

3. Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

4. La Responsabilità che deriva ai dipendenti nello svolgimento delle attività è quella prevista per legge.

5. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

6. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli e può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivati al Comune, in conseguenza del suo inadempimento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

ART. 5 - RAPPORTI CON ALTRI ENTI

1. È possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri enti, secondo le modalità previste dalle norme di legge, dipendenti che avranno diritto a partecipare alla ripartizione degli Incentivi.

2. Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.

3. I dipendenti dell'Amministrazione che richiedessero l'autorizzazione a far parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso.

ART. 6 - INCENTIVO PER L'INNOVAZIONE

1. Il 20% del Fondo costituisce il Fondo per l'innovazione dell'anno x e al suo interno non possono essere ricomprese le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.

2. L'importo dell'incentivo per l'innovazione, individuato ai sensi del presente Regolamento, si ottiene moltiplicando il 20% dell'importo a base di gara dell'opera o del lavoro o del servizio e/o fornitura da appaltare per le relative percentuali di cui al precedente ART. 2, comma 2.

3. L'incentivo per l'innovazione calcolato come indicato al precedente comma 2., è destinato all'acquisto da parte dell'ente di:

- beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge n. 196/1997 e s.m.i.;
- svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

4. Il Fondo per l'innovazione, di norma, viene ripartito dalla Giunta in base alle destinazioni fissate dalla legge.

ART. 7 - INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE

1. L'80% del Fondo costituisce il Fondo per Funzioni Tecniche dell'anno x. Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

2. L'importo del compenso incentivante, individuato ai sensi del presente Regolamento, si ottiene moltiplicando l'80% dell'importo a base di gara dell'opera o del lavoro o del servizio e/o fornitura da appaltare per le relative percentuali di cui al precedente ART. 2, comma 2.

ART. 8 - RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. La ripartizione della quota dell'80% (oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione inclusi) del Fondo per le "funzioni tecniche" è operata con determinazione del Responsabile del servizio preposto alla struttura competente, tenuto conto delle specifiche attività svolte dai singoli dipendenti e secondo il peso percentuale di seguito stabilito:

PER LE OPERE O LAVORI:

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nel l'ambito della quota destinata al fondo - Q.ta assegnata al rup/ddll/collaudatore art. 8 Regolamento	Quota massima assegnabile agli assistenti/collaboratori come individuati nel gruppo di lavoro
Programmazione della spesa per investimenti	5%	20%
Verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo	10%	20%

delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici		
Ufficio Responsabile unico di procedimento	65%	20%
Ufficio Direzione dei lavori	10%	20%
Collaudo tecnico-amministrativo	5%	20%
Collaudo statico	5%	20%
Totale	100%	20%

PER I SERVIZI O FORNITURE:

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nel l'ambito della quota destinata al fondo - Q.ta assegnata al rup art. 8 Regolamento	Quota massima assegnabile agli assistenti/collaboratori come individuati nel gruppo di lavoro
Verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici	20%	20%
Rup e collaboratori del Responsabile unico di procedimento	65%	20%
Direzione dell'esecuzione	10%	20%
Verifica di conformità	5%	20%
Totale	100%	20%

2. Nel caso in cui una delle attività sopra indicate non venga svolta la somma corrispondente alla percentuale sopra indicata non potrà essere liquidata, mentre nel caso si verifichi in corso dell'anno un avvicendamento tra dipendenti, sarà effettuata una ripartizione tra essi proporzionalmente ed in base alle attività effettivamente espletate da ciascuno.

3. Ai collaboratori, l'incentivo viene calcolato nella misura massima come sopra definita, e distribuita tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal Responsabile di riferimento a conclusione del relativo procedimento.

ART. 9- COINCIDENZA DI FUNZIONI

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

2. Nei seguenti casi di cumulo di funzioni, si determina un abbattimento del 5% sulla percentuale più bassa:

- a) coincidenza tra funzione di RUP e attività di programmazione (art. 31, c. 3);
- b) rilascio da parte del RUP del certificato di regolare esecuzione per forniture e servizi (art. 102, c. 2);
- c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 111, c. 2, e delibera ANAC n. 1096/2016);
- d) svolgimento da parte del RUP delle funzioni di Direttore dei lavori (delibera ANAC n. 1096/2016);
- e) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 26, c. 6, lett. d);
- f) svolgimento da parte del Direttore dei lavori delle funzioni di coordinatore per l'esecuzione (art. 101, c. 3, lett. d).

ART. 10- SOSTITUZIONE DI UN DIPENDENTE ADDETTO ALLA STRUTTURA

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal Responsabile del servizio.

ART. 11 - LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile di Area competente, su proposta del Responsabile unico del Procedimento (se diverso), previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte, agli uffici del Personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.

2. L'incentivo può essere corrisposto solo previa verifica da parte del Responsabile del servizio del buon esito della specifica attività effettivamente svolta dal dipendente e della sua stretta attinenza all'incarico per il quale la norma prevede l'incentivo. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile del Servizio competente che provvede con propria determinazione trasmessa al Servizio Finanziario per i controlli e riscontri contabili, amministrativi e fiscali di competenza e per l'emissione dell'ordinativo di pagamento entro la prima mensilità utile.

3. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura.

4. La liquidazione dell'incentivo avviene come segue:

- di norma nell'anno/i successivo/i a quello di riferimento (anno di approvazione del programma annuale per i lavori e della previsione dell'acquisizione della fornitura/servizio nel bilancio dell'ente) per le fasi già svolte.

5. Il Responsabile del servizio, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, liquida le percentuali corrispondenti alle attività svolte.

6. Per quanto riguarda le ulteriori attività da realizzare (D.L., collaudi, funzione del RUP relativa alla fase dell'esecuzione, ecc.) le stesse saranno liquidate successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero della verifica di conformità

7. Ai fini della liquidazione, il Responsabile, predispone una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, contenente almeno:

- tipo di attività da svolgere;

- percentuale realizzata;

- tempi previsti e tempi effettivi;

- tempistica dell'invio dei risultati dell'attività svolta ai fini dell'attuazione delle fasi successive.

8. Per ragioni contabili e di economia generale degli atti, tutti i termini previsti per le liquidazioni sono automaticamente prorogati fino alla data della prima erogazione dello stipendio o di qualunque altra somma a favore del destinatario.

ART. 12 – PENALITA'

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo, previa comunicazione formale ai diretti interessati.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella di seguito riportata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella di seguito riportata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella di seguito riportata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	- Entro il 20% del tempo contrattuale;	10%
	- Dal 21% al 40% del tempo contrattuale;	30%
	- Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	- Entro il 20% dell'importo contrattuale;	20%
	- Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale ;	40%
	- Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

6. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà del Comune, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
- c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.

ART. 13 - CONCLUSIONE DI SINGOLE OPERAZIONI

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:

- a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
- b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
- c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
- e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato;
- g) per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
- h) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

ART. 14 - NORMA TRANSITORIA E FINALE

1. Per le attività incentivate disciplinate nel presente Regolamento e riferite a lavori/servizi/forniture, con liquidabilità maturata a partire dal 20/04/2016, quindi, prima dell'adozione del presente regolamento, si potrà procedere alla liquidazione dell'incentivo a condizione che siano utilizzate le somme già accantonate⁸ allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera o programma di acquisizioni (per i servizi e le forniture).
2. La Giunta è competente ad approvare il presente Regolamento trattandosi di materia concernente la gestione del personale, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.rnm.ii.
3. Quando nel presente è indicato un preciso soggetto responsabile, è inteso anche chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento o chi ne assume le funzioni, secondo le norme organizzative vigenti.

ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE

1. Sono abrogate le norme dei Regolamenti vigenti e degli atti aventi forza analoga che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente.
2. Le norme del presente hanno efficacia applicativa fino all'emanazione di leggi comunitarie, statali, regionali o atti aventi valore ed efficacia normativa a carattere generale, che disciplinino diversamente la materia in oggetto.
3. Il presente entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione.
4. Ai fini dell'accessibilità totale, il presente Regolamento viene pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune, dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato; in quest'ultimo caso dovrà essere sostituito con la versione rinnovata e/o aggiornata.

⁸Si veda Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per il Veneto, deliberazione 264/2018/PAR che ha previsto che *“L'assoggettamento alla disciplina regolamentare del riparto delle risorse accantonate tra i dipendenti che abbiano svolto le attività in questione, purché effettuato con riferimento alle norme ratione temporis applicabili alla fattispecie, secondo il criterio di regolazione in esse espressamente previsto o, in mancanza, in base al disposto dell'art. 11 delle Preleggi, dunque, non concretizza una estensione retroattiva degli effetti di tale disciplina ovvero una violazione del principio di irretroattività”*. Deve certamente escludersi, invece, che il regolamento possa avere ad oggetto riparti già effettuati, al fine di porre rimedio, con effetto *ex tunc*, al mancato, tempestivo adeguamento a quanto prescritto dalla legge”. Si vedano anche Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione 177/2017/PAR, nonché Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione 7/2017/PAR.